

zioni gialle pseudo-sindacali che oggi si vanno costituendo.

E non bisogna dimenticare ciò che può costituire un periodo di eccezione e di transitorietà tra l'uno e l'altro concordato. Quando cioè, nell'attesa della trasformazione del rapporto giuridico del lavoratore agricolo col proprietario o col conduttore, il contadino, o mezzadro, o salariato, o colono, non avendo più contratto di sorta, è rimasto sul fondo ove lavorava in regime provvisorio, nel qual caso abbiamo stabilito che neppure il decreto 22 aprile 1920, n. 515 è applicabile a lui, onde consentirgli una certa legittimazione del suo possesso, ad evitare le conseguenze di procedimenti penali come ad esempio l'approvazione indebita nell'uso della gestione agricola.

In questo periodo di eccezionalità e di provvisoriety, guai se noi intervenissimo col rendere estensibile a questi lavoratori patti eventualmente conclusi fra organizzazioni di proprietari o di conduttori e organizzazioni di contadini magari dissenzienti! Sarebbe un danno ed un'illegalità, che l'onorevole Bisogni colla sua proposta sanzionerebbe a svantaggio dei lavoratori. (*Approvazioni*).

Adunque la questione dell'obbligatorietà dei patti, che noi pure vogliamo, e che fummo anzi i primi a propugnare, non si risolve così. Si dovrebbe risolvere accettando altri due concetti. Prima di tutto si dovrebbe stabilire che un Capitolato dovrebbe essere obbligatorio per tutte le persone le quali fanno parte delle associazioni che hanno preso parte alla decisione. In secondo luogo, per ovviare all'inconveniente che non si costituiscono le rappresentanze padronali, si dovrebbe, come già ho avuto l'onore di accennare altra volta alla Camera, riformare la procedura della convocazione delle parti in giudizio, ricorrendo al sistema della citazione con pubblico proclama alla classe dei proprietari, i quali, per ostruzionismo deliberato, spesso non si costituiscono avanti ai Comitati arbitrali.

Queste considerazioni dimostrano la complessità della questione, che è stata già in parte risolta in altre legislazioni.

Anche la nostra giurisprudenza (ricordo qui una sentenza recente del tribunale di Vercelli) si orienta verso l'obbligatorietà dei capitolati collettivi nel senso che io ho esposto alla Camera.

Ripeto che la questione sarebbe risolta male se si accettasse la formula proposta

dal collega onorevole Bisogni e del collega onorevole Bosi.

Questa formula sarebbe profondamente lesiva delle libertà sindacali che noi abbiamo sempre propugnato e che abbiamo sempre energicamente difese nella nostra legislazione, intendendo difendere un principio che può essere garanzia per tutti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bosi. Ne ha facoltà.

BOSI. Non sono dell'avviso del collega onorevole Martini.

Mi sono associato a questa formula perchè mi pare giusta. Non è il caso di parlare di pseudo-organizzazioni. D'altra parte, non è vero che bastino pochi che si riuniscano fra di loro per stabilire un concordato. Qui l'articolo dice che debbono essere convalidati dai Comitati provinciali arbitrali, e questo garantisce appunto che vi siano le rappresentanze delle organizzazioni: delle vere organizzazioni padronali e dei contadini.

Se noi diffidassimo dei Comitati provinciali, cascherebbe allora tutta la funzione che è affidata a questi Comitati provinciali.

Credo che sia necessario invece addivenire a un provvedimento di questo genere, in quanto che esso non giova soltanto ai contadini, ma giova anche alla classe padronale.

Danneggia soltanto quei pochi che sono fuori dell'organizzazione e che vogliono beneficiare dei contratti collettivi quando questi appunto fanno cessare le agitazioni, ma non vogliono poi sottostare agli oneri che vengono fuori da quei patti.

Ora, noi veniamo soltanto a domandare questo: che sia codificato questo principio che ormai è riconosciuto. Vi sono tante sentenze in proposito, ma la giurisprudenza non è uniforme in questo senso. E intanto si creano delle agitazioni, perchè è una sperequazione, una ingiustizia che si fa a quel contadino che si trova sotto al proprietario taccagno, reazionario: ingiustizia che appare evidente e flagrante dinanzi agli altri suoi compagni di lavoro che si trovano sotto altri proprietari che sono animati da un sentimento umano.

Quindi, non è il caso di parlare di un vantaggio ai contadini, ma bensì di un vantaggio alla società intera, poichè se ne giovano tanto le organizzazioni padronali quanto quelle dei contadini: è ai disorganizzati che si fa la guerra.

Noi vogliamo stabilire che l'interesse della collettività debba prevalere sull'inte-